



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Esercizio 2022

SCATTISTIPENDIALI/SCATTI2021/iter/bando2021

IL RETTORE

VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;

VISTO lo Statuto di questo Ateneo;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario*” ed in particolare l’art. 6 comma 14 e art. 8;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 con cui è stato regolamentato il trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della L. 240/2010;

VISTO l’art. 9, comma 21, del D.L.78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 che ha disposto per gli anni 2011/2012/2013 la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

VISTO l’art. 1, comma 1 lett. a), del D.P.R. n. 122/2013, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, che ha prorogato le disposizioni sul blocco stipendiale di cui sopra fino al 31.12.2014;

VISTO l’art. 1, comma 256, della L. n. 190/2014 che ha prorogato le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, fino al 31.12.2015;

VISTA la Legge 27.12.2017 n. 205 ed in particolare l’art. 1 comma 629;

VISTO il D.R. n. 113 del 23.10.2018 con cui è stato emanato il “*Regolamento relativo alle procedure di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, finalizzate all’attribuzione degli scatti stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L.240/2010*” (di seguito *Regolamento*);

VISTA la nota, prot. 13022 del 2.11.2020, con cui il MUR ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205 del 2017 con riferimento alle casistiche che si possono presentare in relazione alle differenti posizioni in cui si trovano i docenti alla data di applicazione della suddetta norma;

VISTA la nota, prot. n. 198445 del 29.07.2021, con cui il MUR, ad integrazione della precedente nota sopra riportata, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla progressione economica dei docenti universitari ed in particolare al passaggio dal regime di scatti stipendiali triennali al regime di scatti stipendiali biennali;

RAVVISATA la necessità di emanare uno specifico bando per l'avvio della procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione delle classi/scatti stipendiali relativi all'anno 2021

DECRETA

Art. 1 - Indizione della procedura

1. È indetta la procedura valutativa ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che maturano i requisiti nell'anno 2021.
2. Gli effetti giuridici dello scatto, eventualmente riconosciuto, decorrono dalla data di maturazione dell'anzianità utile ai fini dell'attribuzione dello stesso, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione dello scatto.
3. L'esito della valutazione per gli scatti consiste di un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5 del Regolamento di Ateneo citato in premessa.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione ed elenco degli aventi diritto

1. Possono partecipare alla suddetta procedura di valutazione i professori e ricercatori, a tempo indeterminato, assunti secondo il regime previgente la L. 240/2010 nonché i professori assunti ai sensi della citata L.240/2010, che nell'anno 2021 **abbiano maturato, nella classe di appartenenza, un'anzianità utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale secondo le indicazioni fornite dal MUR con le note citate in premessa.**
2. Ai fini della presente procedura, la qualifica di riferimento è quella posseduta dal docente/ricercatore al momento di maturazione del diritto alla valutazione.

3. È escluso dalla suddetta procedura il personale cessato dal servizio o passato ad altro ruolo in data antecedente o contestuale la maturazione del diritto alla valutazione.
4. L'elenco definitivo del personale avente i requisiti per la partecipazione alla valutazione, così come individuato al comma 1 del presente articolo, è pubblicato sul sito intranet di Ateneo alla pagina <https://in.unimore.it/intra/pdocente/provvedimenti.html>.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

1. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente bando possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura secondo lo schema allegato.
2. La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere presentata entro il **termine perentorio di 30 giorni** che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito www.unimore.it, inviando, **esclusivamente a mezzo Posta elettronica**, all'indirizzo e-mail scattistipendiali@unimore.it o indirizzo pec ufficiopersonaledocente@pec.unimore.it, la domanda di partecipazione in formato pdf, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.
3. L'Amministrazione darà conferma via e-mail dell'avvenuta ricezione della domanda declinando ogni responsabilità per la mancata ricezione della stessa derivante da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione e la ricezione dell'istanza medesima.
4. La domanda, da redigersi secondo il modello di relazione allegato al presente bando (allegato 1), si riferisce alle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno 2021 di riferimento:
 - Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno 2021 (a.a. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20);
 - Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati esclusivamente i prodotti della ricerca che risultano nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - Iris e pubblicati nel triennio solare precedente l'anno 2021 (anni solari 2018/2019/2020). In particolare rilevano le pubblicazioni del triennio 2018-20 presenti in Iris alla data di scadenza del presente bando, sulla base delle specifiche contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante dello stesso bando (allegato 2).

- Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio solare precedente l'anno 2021 (anni solari 2018/2019/2020).

5. **Nell'ambito della suddetta procedura, costituisce pre - requisito di valutazione l'avvenuto svolgimento del percorso formativo indetto dall'Ateneo in materia di "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", unitamente ai relativi aggiornamenti nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ateneo. Il suddetto percorso formativo deve essere espletato e concluso all'atto di presentazione della domanda.**

Il mancato svolgimento, nel termine sopra detto, comporta l'esclusione dalla valutazione con effetti equivalenti al conseguimento di un giudizio negativo.

Per il personale medico integrato il percorso formativo eventualmente svolto presso l'Azienda Sanitaria è considerato equivalente a quello Universitario e dunque utile a soddisfare il possesso del suddetto pre-requisito.

Lo stesso non sarà richiesto al personale nel frattempo cessato dal servizio per il quale non sussiste più obbligo, ragione d'essere né possibilità oggettiva di espletamento.

Articolo 4 – Commissioni e procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione è istruita dall'Ufficio Personale sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 del Regolamento, avvalendosi esclusivamente delle banche dati appositamente costruite e disponibili in Ateneo.
2. L'attività istruttoria dell'Ufficio Personale è validata da apposita commissione di valutazione, nominata annualmente con decreto del Rettore su proposta del Senato Accademico e composta da un Professore Ordinario, un Professore Associato e un Ricercatore.
3. La commissione di valutazione valuta direttamente le domande che si prestano a non chiara interpretazione e che determinino difficoltà all'applicazione dei criteri di valutazione.
4. Non possono far parte della commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente bando.
5. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
6. La Commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con provvedimento rettorale per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata al Rettore.
7. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 5 – Criteri di valutazione

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera:

- a) i compiti didattici espletati;
- b) le pubblicazioni scientifiche prodotte;
- c) le attività gestionali svolte.

2. Per ogni ambito di valutazione si consegue un giudizio: positivo o negativo.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo, per i professori Ordinari ed Associati il giudizio è positivo se risultano soddisfatti almeno due dei tre parametri richiesti, purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0 ;

Per i ricercatori il giudizio è positivo se risulta soddisfatto almeno uno dei due parametri richiesti, purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0 .

3. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base dei criteri temporali riportati all'art. 3.

4. L'indicazione delle soglie di valutazione è contenuta nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente bando (allegati n. 3 e n.4).

5. I professori e i ricercatori che non presentano domanda di partecipazione alla valutazione entro i termini fissati nel bando o che ricevono una valutazione negativa perdono il diritto allo scatto/classe stipendiale nell'anno di riferimento e sono ammessi a reiterare la domanda non prima della tornata per l'anno successivo.

6. Gli scatti non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la Premialità di cui all'art. 9 della L. 240/2010.

Art. 6 - Deroghe ai criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati e valutati dalla commissione in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio o altre cause di assenza previste dall'ordinamento.

Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di incarichi istituzionali.

2. Ai fini della valutazione la commissione, qualora necessario, rimodulerà altresì i requisiti minimi per il personale docente /ricercatore reclutato da altro Ateneo, il cui triennio di attività, o parte di esso, sia stato svolto presso altre sedi.

3. I requisiti minimi non saranno riparametrati per le assenze derivanti da sospensioni dal servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari/disciplinari.
4. Per il personale medico integrato il requisito didattico è comunque considerato assolto dall'inscindibilità con l'attività assistenziale.
5. Il requisito gestionale è considerato assolto, limitatamente all'arco temporale interessato, dallo svolgimento dei seguenti incarichi: Rettore, Pro-Rettore, Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, membro del presidio di Qualità, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro Interdipartimentale, Presidente/Coordinatore di Scuola/Corso di Studio o di Dottorato, Coordinatore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Qualità del Dipartimento, Commissione paritetica, Giunta di Dipartimento.

Art. 7 - Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per la regolarizzazione.
3. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso via e-mail.
4. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 8 – Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita nuovamente la commissione.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Rocco Larocca, Coordinatore della Direzione Risorse Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 10 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo Informatico dell'Ateneo e reso disponibile sul sito web dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. n. 82/2005